



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti trenta nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. COLLI Giuseppe - Presidente	Sì
2. BATTAGIN Valerio - Consigliere	Sì
3. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
4. DAL MORO Diego - Consigliere	Sì
5. FALZONE Giovanna - Consigliere	Sì
6. MORO Anna - Consigliere	Sì
7. RONA Marco - Consigliere	Sì
8. SAVINI Giovanni - Consigliere	Sì
9. UGAZIO Leonardo - Consigliere	Sì
10. FALZONI Carla - Consigliere	Giust.
11. FALZONI Filippo - Consigliere	Giust.
12. TORQUATO Alessandra - Consigliere	Sì
13. UGAZIO Alan - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Maurizio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, testualmente recita "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento";

DATO ATTO che detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3, comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;

DATO ALTRESÌ ATTO che si intende stipulare una convenzione per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, tra i comuni di Gambolo' (capo convenzione), Cilavegna, Gravellona Lomellina, Sant'Angelo Lomellina e Ceretto Lomellina;

VISTA la bozza di convenzione redatta dagli uffici competenti;

VISTO l' art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili, in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 2) Di approvare la bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i comuni Gambolo' (capo convenzione), Cilavegna, Gravellona Lomellina, Sant'Angelo Lomellina e Ceretto Lomellina, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Si dà atto che la firma autografa da apporre sulla copia conforme all'originale che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

= * = * =

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla regolarità Tecnica

(X) Favorevole () Contrario in quanto _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carmen BOLLATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 25/02/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè sino al 12/03/2015.

Cilavegna, lì 24.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 7.03.2015 per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 134 D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

Per copia conforme all'originale

Cilavegna, lì 24.02.2015

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio VISCO

Deliberazione adottata e dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
nella seduta del 29-gen-2015
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00)

ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI _____ E _____

Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. _____

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di presso la sede del Comune di _____

PREMESSO:

-che l'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che al comma 3 bis prevede che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.";

-che l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare:

- 1) i fini
- 2) la durata
- 3) le forme di collaborazione tra gli enti contraenti
- 4) i loro rapporti finanziari
- 5) gli obblighi e le garanzie reciproche.

-che la presente Convenzione è stata predisposta dai Comuni aderenti al progetto in discorso e approvata con deliberazione consiliare dai singoli Comuni aderenti;

VISTI :

-l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;

-l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, e visto tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1 -Premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 -Oggetto

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni di _____, convengono di costituire una Centrale di Committenza per la

gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

2. Alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:

-organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatiche operative fornite dagli stessi;

-gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto dei comuni interessati;

-adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.

ARTICOLO 3 -Sede

1. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso il Comune capo convenzione individuato nel comune di Gambolo'.

ARTICOLO 4 -Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità agli obiettivi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

ARTICOLO 5 -Ambito di applicazione

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara, compresi i cottimi fiduciari.

2. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

ARTICOLO 6 -Enti aderenti

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione dei Comuni interessati, previa approvazione della stessa da parte dei propri Consigli Comunali.

ARTICOLO 7 -Competenze della Centrale di Committenza

1. Spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti:

a) collaborazione con i singoli Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e del capitolato speciale, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenze dell'Ente interessato;

b) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione provvisoria;

c) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

d) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;

e) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;

f) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle indicazioni espresso dal Comune interessato.

ARTICOLO 8- Competenze dei Comuni

1. Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede l'avvio della procedura, compresa la determinazione a contrattare e l'eventuale individuazione dei soggetti da invitare, sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria.

ARTICOLO 9 -Modalità di svolgimento

1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.

2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale di Committenza, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:

-la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine dalla determina a contrattare, da concordare con i Comuni aderenti, ad attivare la procedura di gara;

-completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali;

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara saranno fissati in un apposito regolamento/accordo attuativo della Convenzione che sarà oggetto di approvazione dei singoli comuni aderenti nel rispetto dei criteri di uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 10 -Modalità di funzionamento della CUC

1. La disciplina per il funzionamento della Centrale di Committenza sarà disposta con atti deliberativi della Giunta Comunale dei Comuni aderenti .

ARTICOLO 11 -Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. La durata della presente Convenzione è stabilita in cinque anni dalla sottoscrizione della presente, rinnovabile alla scadenza.

ARTICOLO 12 -Recesso

E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 30/11 di ogni anno con effetto a partire dal 01/01 dell'anno successivo, fermi restando eventuali obblighi già assunti.

ARTICOLO 13 -Rapporti finanziari

1. I costi della gestione associata delle procedure di gara sono a carico degli Enti aderenti con le modalità che verranno specificati negli atti deliberativi dei singoli comuni aderenti di cui al precedente art. 10.
2. In fase di prima applicazione del presente accordo s'intendono compensate le spese di funzionamento della CUC mediante collaborazione tra le risorse di personale degli Enti aderenti.

ARTICOLO 14 -Risoluzioni di controversie

Le eventuali controversie, afferenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, dovranno essere risolte primariamente in via amichevole.

In caso di insuccesso del tentativo di bonaria composizione, è competente il Foro di Pavia.

ARTICOLO 15 -Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì

Il Sindaco del Comune di Gambolo'

Il Sindaco del Comune di Cilavegna

Il Sindaco del Comune di Gravellona Lomellina

Il Sindaco del Comune di Sant'Angelo Lomellina

Il Sindaco del Comune di Ceretto Lomellina